



Roma, 27 febbraio 2008
Prot. n. 0011932

Ai Presidenti degli Atenei Federati
Ai Signori Presidi di Facoltà e Scuole
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Biblioteche Centrali di
Facoltà
Ai Direttori di Centri Interuniversitari
Ai Direttori dei Centri di Ricerca e
Servizi
Alla Segreteria Tecnica del Magnifico
 Rettore
Alla Segreteria Particolare del
Magnifico Rettore
Alla Segreteria per le Commissioni
Organi Collegiali e Rapporti con gli
Uffici
Alla Segreteria per le relazioni con il
Pubblico
Alla Segreteria dei Pro Rettori
Alla Segreteria Collegio Dir.
Dipartimento
Ai Dirigenti le Ripartizioni:
I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX
Al Resp. Coord. Uffici Tecnici
Al Resp. U.T. Città Universitaria
Al Resp. U.T. Sedi esterne in ambito
Comunale
Al Resp. U.T. Sedi esterne in ambito
Regionale
Al Resp. Ufficio Valoriz., Ric. Scient. e
Inv.
Al Resp. Ufficio Stipendi
Al Resp. Uff. Ispettorato Pensioni
Al U.S. Attività Studio e Ricerca
Al Resp. Uff. Spec. Prev. e Protez.
Al Resp. Uff. Amm. per la Sicurezza



Al Resp. Ufficio Economato
Al Resp. Ufficio appl. Legge Privacy
All'Ufficio Esperto Qualificato
Al Medico Competente – Centro di
Medicina Occupazionale
Al Resp. Ufficio Stampa Ateneo
Ai Resp. UU.OO.
Ai Segretari delle OO. SS.

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 28.12.2007 - supplemento Ordinario n. 285 – è stata pubblicata la legge in oggetto contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, consultabile al seguente URL:

http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-12-28&redazione=007G0264&numgu=300&progpag=1&sw1=0&numprov=244

Si ritiene opportuno, anche per quest'anno, segnalare i commi applicabili direttamente all'Università o ad essa riconducibili in quanto ente facente parte dell'area "Pubbliche Amministrazioni" ex art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001, con aggiunta di note di commento in calce ad alcuni di essi.

Sono anche indicati alcuni commi di interesse generale che non riguardano direttamente le strutture in indirizzo, bensì i singoli dipendenti dell'Università.

Di seguito si riportano alcuni brevi cenni di carattere generale.

La legge in oggetto è strutturata in tre articoli contenenti 1.193 commi complessivi.



La Legge Finanziaria contiene numerose norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica, attraverso l'introduzione di una serie di misure volte da una parte ad effettuare il taglio delle spese e dall'altra ad attuare una migliore e più efficiente razionalizzazione amministrativa.

Sono stati rivisti espressamente i limiti dei compensi del personale dirigente e di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo presso le Pubbliche Amministrazioni; tali compensi non possono essere superiori al trattamento economico complessivo del primo Presidente della Corte di Cassazione.

In materia di assunzioni flessibili sono stati introdotti notevoli vincoli per le P.A.. Infatti le suddette Amministrazioni possono assumere esclusivamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato e non possono avvalersi, salvo deroghe previste dalla legge, delle forme di lavoro flessibile, se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori ai tre mesi.

Viene stabilito l'obbligo per tutte le P.A. di adottare piani triennali finalizzati alla riorganizzazione interna, alla realizzazione di risparmi gestionali e alla razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio e dei beni immobili per uso abitativo o di servizio.

Le P.A., inoltre, non possono più liquidare compensi per lavoro straordinario se non si avvalgono dei sistemi automatici di rilevazione delle presenze

E' sancito l'obbligo, anche per le Università, di utilizzare i servizi di fonia V.O.I.P. (Voce tramite protocollo Internet).

Sul fronte delle agevolazioni fiscali e giuridiche si rilevano, in particolare, le novità in materia di maternità e di assegni al coniuge, di congedi parentali in tema di affido e adozione e di bonus per le famiglie numerose.



Sono previsti contributi per l'acquisto di pc a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

In materia di appalti pubblici, si introduce il divieto per le P.A. di inserire clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi.

Notevole impulso è dato alla ricerca universitaria con l'istituzione di un fondo di 10 milioni di euro per la ricerca di base e con l'introduzione di agevolazioni destinate a progetti di ricerca di base presentati da giovani ricercatori.

E' stabilito un incremento del credito d'imposta dal 15% al 40% per i costi sostenuti dalle imprese per le attività di ricerca e di sviluppo riferiti a contratti posti in essere con le Università.

Per le Università è stanziato un fondo di 550 milioni di euro rispettivamente per le annualità 2008, 2009 e 2010 destinato agli adeguamenti retributivi del personale docente e per il rinnovo contrattuale del restante personale. E' previsto, inoltre, un aumento dell'assegno spettante ai dottorandi di ricerca in virtù dell'incremento del FFO di 40 milioni di euro per il triennio 2008, 2009 e 2010.

Viene nuovamente destinata, anche per l'anno 2008, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a favore della ricerca scientifica e dell'Università. Si prevede, inoltre, un incremento dei fondi destinati al 5 per mille, rispetto all'anno precedente, pari a 400 milioni di euro.

Tutto ciò premesso, si invitano le strutture destinatarie della presente circolare ad attenersi alla disciplina di rispettiva competenza.

Articolo 1

COMMA 4 (Destinazione dell'eventuale extragettito)



4.... *Omissis*....

Il comma prevede che l'eccedenza delle entrate tributarie realizzate nel 2008 sia destinata a ridurre l'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni. La parte eccedente sarà utilizzata per diminuire la pressione fiscale nelle buste paga dei lavoratori dipendenti.

COMMI 11 - 12 (Assegni al coniuge)

11...*omissis*...

12. *Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.*

Tali commi prevedono detrazioni in base al reddito complessivo per i coniugi che percepiscono assegni periodici a seguito di separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili se risultano da provvedimenti giudiziari.

COMMI 15 – 16 (Detrazioni per le famiglie numerose)

15. *Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro...omissis...*

16. *Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.*

Il comma dispone che per i genitori con almeno quattro figli a carico sia prevista una detrazione di importo pari a 1200 euro.

COMMI da 17 a 19 (Agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio)

17. *Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:*

a) *agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;*



b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provveda

18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2008.

19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Vengono prorogate fino al 2010 le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio; la detrazione sarà pari al 36% delle spese di ristrutturazione sostenute, nei limiti di 48.000 € per unità immobiliare.

COMMA 33 (Ires)

33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

...omissis...;

e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;

....omissis...

Il comma in esame prevede dal 1 gennaio 2008 una riduzione dell'aliquota IRES dal 33% al 27,5%.

COMMA 66 (Credito d'imposta per la ricerca industriale)

66. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»; b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»; c) il comma 284 è abrogato.

Il suddetto comma prevede un incremento del credito d'imposta dal 15% al 40% concesso alle imprese per le spese di ricerca e sviluppo per i contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca. Ai fini della determinazione di tale credito la norma prevede che i costi agevolabili non possano superare la somma di 50 milioni di euro (in precedenza il limite era di 15 milioni di euro) per ciascun periodo d'imposta.

COMMA 80 (Iva ordinaria per le prestazioni di medicina legale)



80. *Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.*

COMMI 96 - 99 - 100 - 104 - 105 - 109 - 113 (Contribuenti minimi)

96. *Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell'anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.*

99. *Non sono considerati contribuenti minimi: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) i soggetti non residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.*

100. *I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.*

104. *I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446....omissis...*

105. *Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento....omissis...*

109. *Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i*



documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

113. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

E' istituito per i contribuenti minimi un regime fiscale semplificato. Possono optare per tale scelta coloro che non possiedono beni strumentali per più di 15.000 euro e ricavi o compensi superiori a 30.000 euro. Le agevolazioni fiscali consistono, in sintesi, nella tassazione sostitutiva del reddito del 20%, nella franchigia dall'IVA, nell'esclusione dall'IRAP, nell'esonerazione dagli obblighi contabili salva la conservazione dei documenti e nell'esclusione dall'applicazione degli studi di settore. L'intera disciplina relativa ai contribuenti minimi è contenuta nei commi da 96 a 117 della legge in commento. Si segnalano, altresì, in materia le circolari n. 73/E del 21/12/2007, n.7/E del 28/01/2008 e il D.M. del MEF del 02/01/2008 pubblicato nella G.U. N. 9 del 11/01/2008.

COMMI da 121 a 123 (Semplificazione della dichiarazione annuale)

121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente: «Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».



122. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.*

123... *omissis...*

Da gennaio 2009 i sostituti d'imposta tenuti a rilasciare il Cud, devono comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per calcolare le ritenute fiscali e i conguagli, calcolare i contributi, implementare le posizioni assicurative individuali ed erogare le prestazioni. Il Ministero dell'Economia determinerà le modalità di attuazione della disposizione e semplificherà anche gli adempimenti per il rilascio del Cud.

COMMA 131 (Certificazioni del sostituto d'imposta)

131. *A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006.*

Dal 2009 le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale della P.A. devono avvenire esclusivamente tramite l'invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica assegnata a ciascun dipendente.

COMMA 155 (Iva. Reverse charge)

155. *All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei*



primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile».

Vengono introdotte sanzioni in materia di mancata applicazione dell'IVA attraverso il meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge"). E' infatti punito con la sanzione amministrativa nella misura tra il 100% e il 200% dell'imposta non pagata e con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che non assolve l'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi mediante il sistema dell'inversione contabile. In assenza di evasione, le irregolarità sulle modalità di applicazione dell'IVA sono punite con la sanzione del 3% dell'imposta fermo il diritto di detrazione del destinatario.

COMMI 164-165 (Iva. Responsabilità solidale)

***164.** All'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».*

***165.** All'articolo 62, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 41» sono soppresse.*

Nei casi di cessione di immobili, il cessionario è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'IVA e delle sanzioni sulla differenza fra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell'atto di cessione.

COMMA 200 (Assegni familiari)



200. *Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

COMMA 208 (Universitari fuori sede)

208. *Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,».*

Viene modificato l'articolo 15 comma 1, lett. I-sexies) del DPR 917/86 in tema di detrazioni per oneri, precisando che la detrazione prevista per i canoni di locazione pagati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza e distante almeno 100 km da quest'ultimo e comunque in una provincia diversa, può essere riconosciuta anche nel caso di canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, Collegi Universitari legalmente riconosciuti, Enti senza fine di lucro e cooperative.

COMMI da 209 a 213 (Fattura elettronica)

209. *Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

210. *A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture*



emesse o trasmesse in forma cartacea ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

211. *La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.*

212. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltra delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.*

213. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite: a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalita` di integrazione con il Sistema di interscambio; c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attivita` informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma; f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilita` di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.*

I suddetti commi stabiliscono l'obbligatorietà della fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con le P.A.. Il regolamento attuativo relativo alla disciplina della fatturazione elettronica verrà definito con un decreto del Ministro dell'Economia. A decorrere dal termine di tre mesi dopo l'entrata in vigore del suddetto regolamento le Amministrazioni potranno non accettare le fatture in forma cartacea.

COMMI 215 - 216 (Crediti Iva infrannuali)

215. *All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica»; b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio*



competente,» sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole:«una dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse.

216. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 215 si intendono obbligatorie.

Le istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti Iva infrannuali dovranno essere presentate in via telematica.

COMMA 217 (Modello 770 ordinario)

217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

I sostituti di imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti devono presentare in via telematica, il modello 770 entro il 31 luglio di ciascun anno.

COMMA 221 (Detrazioni per carichi di famiglia)

221. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»; b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.

La disposizione prevede che per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, i contribuenti dovranno annualmente dichiarare di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni.

COMMA 222 (Telefonia)

222. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di



energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».

Anche i contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare, dovranno essere corredati dal codice fiscale.

COMMA 261 (Deducibilità Iva)

261. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

...omissis...;

e) all'articolo 19-bis1:

1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;...omissis...

Il comma in esame definisce la nozione di "veicoli stradali a motore", prevedendo la detrazione del 40% dalle spese per l'acquisto dei veicoli stessi e dei relativi componenti e ricambi.

COMMA 272 (Rimborsi ai Co.Co.Co)

272. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' aggiunto, in fine, il



seguinte periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004».

Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del TUIR, nonché per le altre indennità e somme, per le indennità equipollenti e per le prestazioni pensionistiche, non si procede all'iscrizione a ruolo, nè all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a 100 euro.

COMMA 286 (Bonus 55%. Impianti di riscaldamento).

286. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

La detrazione del 55% è riconosciuta sia per le spese di riqualificazione energetica sia per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

COMMA 309 (Trasporto pubblico locale e detrazioni IRPEF)

309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

Articolo 2

COMMI 89 - 90 (Espropriazioni per pubblica utilità)



89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. 2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»; b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»; c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»; d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse; e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».

90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 89, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

I commi in esame apportano importanti modifiche al T.U. sull'espropriazione per pubblica utilità. Nel caso di esproprio di un'area edificabile l'indennità è stabilita in misura pari al valore venale del bene.

Si prevede, inoltre, che nei casi in cui l'accordo di cessione è stato concluso o non lo è stato per fatto non imputabile all'espropriato, l'indennità è aumentata del 10%.

Le nuove regole di calcolo si applicano a tutti i procedimenti espropriativi pendenti. Restano salve le determinazioni dell'indennità di espropriazione già condivise, accettate o comunque irrevocabili.

COMMA 178 (Fondo per la ricerca)

178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra scienza e società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nel rispetto del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito fondo,



denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Viene istituito presso il MUR un fondo con la finalità di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie. Il Fondo prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

COMMI da 313 a 315 (Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)

313. *A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.*

314. *L'attuazione del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

315. *All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.*

Una quota non inferiore al 10% dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), a decorrere dall'anno 2008, viene destinata a progetti di ricerca di base presentati da giovani ricercatori. Tali progetti saranno valutati da una specifica Commissione appositamente istituita. L'attuazione di tale norma è demandata ad un decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca.



COMMI 316-317 (Disposizioni in favore dei giovani ricercatori del settore sanitario)

316. *All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».*

317. *All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».*

Sono state modificate le disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 riguardanti la destinazione di una parte del Fondo Sanitario Nazionale a progetti per i giovani ricercatori nel settore sanitario valutati da un apposito comitato. Viene prevista infatti per il 2007 una quota pari al 5% del Fondo Sanitario Nazionale mentre per le annualità successive sarà pari al 10%.

COMMI da 318 a 320 (Istituzione del Fondo per promuovere la ricerca di base)

318. *È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

319. *Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 318 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.*

320. *Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 319 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 318.*

Viene istituito con un decreto del MUR di concerto con il MEF un fondo di 10 milioni di euro, solo per il 2008 e in via sperimentale, al fine di promuovere la ricerca di base.

COMMI da 428 a 430 (Finanziamento universitario)



428. *Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.*

429. *L'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a: a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei; b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica; c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni; d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati; e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.*

430. *Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

Viene istituito un Fondo di 1650 milioni di euro sia per gli aumenti di stipendio ai docenti e al personale non docente delle Università sia per interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti al sistema Università. L'assegnazione delle risorse è subordinata all'adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico volto a migliorare l'efficienza del sistema e a contenere le spese. Inoltre è previsto un incremento del FFO nell'ordine di 40 milioni di euro l'anno indirizzato all'aumento degli assegni spettanti ai dottorandi di ricerca.

COMMA 433 (Specializzazione medica)



433. *Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.*

COMMA 434 (Quiescenza ridotta)

434. *A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.*

Dal 2008 il periodo di collocamento fuori ruolo dei docenti universitari che precede la quiescenza è ridotto a due anni accademici. Dal 2009 è abbreviato a un solo anno e dal 2010 è abolito.

COMMI da 440 a 444 (Risanamento edifici pubblici)

440. *Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.*

441. *I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 440 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.*

442. *Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le*



province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 440 a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

443. *Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo di cui al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.*

444. *All'articolo 21-bis, comma 1, convertito, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «non impegnate» sono sostituite dalle seguenti: «non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma».*

Il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, istituito presso il Ministero dell'Economia, ha come obiettivo la messa in sicurezza contro i rischi da amianto negli edifici scolastici ed universitari, degli uffici aperti al pubblico ed è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.

COMMI 450 – 451 (Mutui ipotecari)

450-451. ...omissis ...

Con la legge Finanziaria 2008 vengono introdotte alcune novità in materia di estinzione anticipata, portabilità dei mutui e cancellazione dell'ipoteca. Le tutele in caso di estinzione anticipata e cancellazione automatica si applicano al contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento del mutuo. In materia di portabilità del mutuo si precisa che la nullità del patto che limita la portabilità stessa non impedisce la rinegoziazione, mediante scrittura privata anche non autenticata e non comporta la perdita di benefici fiscali.

COMMI da 452 a 456 (Adozioni ed affidamenti)

452. *L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: «Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi,*



anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. 2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. 3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

453. *L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.*

454. *L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».*

455. *L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».*

456. *L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, nr. 151 è abrogato.*

Viene ridisciplinata la normativa relativa al congedo di maternità e parentale per le adozioni e gli affidamenti. Il periodo di congedo (retribuito) di cui è possibile fruire passa da tre a cinque mesi per le adozioni, ma è prevista, inoltre, una diversa disciplina tra le adozioni nazionali e quelle internazionali. Il congedo può essere fruito i primi cinque mesi dall'ingresso del minore in famiglia per le adozioni nazionali mentre per quelle internazionali può essere considerato utile anche il periodo di permanenza all'estero. La lavoratrice per il periodo di permanenza all'estero, che è attestato dall'organismo che ha curato la procedura per l'adozione, può eventualmente usufruire di congedo non retribuito. Diverso, invece, il periodo di congedo per l'affidamento di minore che può essere fruito entro cinque mesi ma per il periodo massimo di tre. Cambiano



anche le norme per il congedo facoltativo. Il congedo oggi può essere richiesto per qualsiasi ipotesi di adozione, nazionale o internazionale o di affidamento, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia (la precedente disciplina poneva il limite di tre) qualsiasi siano i suoi anni ma comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità del 30% è prevista soltanto per i primi tre anni.

COMMA 501 (Previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.)

501. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

COMMA 513 (Un p.c. per i Co.Co.Co)

513. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008».

La legge in commento ha aggiunto un nuovo periodo al comma 298, art. 1, della Finanziaria 2007 che prevedeva l'istituzione di un fondo di 10 milioni di euro in favore dei co.co.co., compresi i collaboratori a progetto, per l'acquisto di un p.c..

La nuova disposizione prevede l'erogazione di risorse non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, in favore dei co.co.co., compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di un nuovo p.c..

COMMI da 554 A 557 (Misure di sostegno ai giovani laureati del sud)

554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente



con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma è disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;...omissis...

557. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.

E' previsto un programma di sostegno per i giovani laureati del sud al fine del loro inserimento nel mondo del lavoro.

COMMI 572 – 573 - 576 (Acquisti Consip)

572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

*573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, **possono** ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.*

576. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui ai commi da 568 a 575 e sull'entità dei risparmi conseguiti.

COMMI 591 - 592 (Risparmi sui costi telefonici)

591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni



educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia».

592. *Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 591.*

Anche le Università sono tenute dal 1° gennaio 2008, e comunque a decorrere dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso, a utilizzare i servizi VoIP (Voce tramite protocollo internet) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

Il CNIPA accerterà il rispetto delle menzionate disposizioni. Il mancato adeguamento comporterà la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30% delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia.

Le modalità attuative delle suddette previsioni saranno definite con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Comunicazioni da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria 2008.

COMMI da 594 a 599 (Piani triennali di contenimento delle spese)

594. *Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.*



595. *Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.*

596. *Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.*

597. *A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.*

598. *I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.*

599. *Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:*

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

Ai fini del contenimento delle spese, le P.A. devono adottare piani triennali rivolti alla riorganizzazione interna e alla realizzazione di risparmi gestionali.

In particolare, è prevista la razionalizzazione: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio. In questo caso devono essere indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che, per servizio, debba garantire pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.



Qualora gli interventi di cui sopra implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano deve essere corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

Le Amministrazioni dovranno elaborare e trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti competente.

I piani triennali previsti dal comma 594 devono essere pubblicati sui siti informatici delle P.A. e devono essere resi disponibili mediante gli U.R.P..

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, saranno comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti dei piani di razionalizzazione della gestione dei beni immobili.

COMMA 623 (Costi della P.A. – Manutenzione ordinaria e straordinaria)

623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

Il suddetto comma prevede che dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della P.A ai sensi dell'art.1, co.5 della L. n. 311/04, tra cui sono ricomprese le Università, dovranno ridurre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nella misura dell'1,5% per l'anno 2008, del 3% per l'anno 2009 e dell'1% nel caso di interventi di sola manutenzione ordinaria.

COMMA 625 (Spese degli enti pubblici non territoriali)



625. *Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.*

E' abrogata la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Decreto Bersani) ai sensi della quale le previsioni di spesa per consumi intermedi dei bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali non potevano superare l'80% di quelle iniziali dell'anno 2006.

Articolo 3

COMMI da 4 a 11 (Cinque per mille)

4. *Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».*

5. *Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:*

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

6. *I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.*

7. *Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.*

8. *Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.*

9. *Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille*



relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 10.

10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «parti sociali» sono aggiunte le seguenti: «e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007».

11. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi di cui al comma 9 il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.

I commi in esame prevedono anche per l'anno finanziario 2008 la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a favore della ricerca scientifica e dell'Università.

Nel 2008, inoltre, si prevede un incremento dei fondi destinati al 5 per mille rispetto all'anno precedente pari a 400 milioni di euro.

I soggetti ammessi al riparto delle somme devono predisporre, entro un anno dalla ricezione delle stesse, un rendiconto dal quale risulti la destinazione delle somme ricevute.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi, le modalità del riparto e le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.

Per l'anno 2009 viene autorizzata una spesa per un limite massimo di 380 milioni di euro.

Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo di erogazione del 5 mille relativo agli anni 2006 e 2007 viene stanziata una somma pari a 500.000 euro. E, altresì, previsto che il Ministero della Solidarietà Sociale abbia la facoltà di avvalersi di un intermediario finanziario per lo svolgimento delle attività di erogazione dei contributi relativi al 5 per mille.

COMMA 18 (Consulenze con le Pubbliche Amministrazioni)

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.



COMMI da 19 a 23 (Arbitrato negli appalti pubblici)

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

22. ...omissis..

23. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

Le disposizioni in esame stabiliscono il divieto per le P.A. di inserire clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi. Di conseguenza sono dichiarati nulle le clausole compromissorie o i compromessi sottoscritti; la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e comporta responsabilità erariale per i responsabili del procedimento.

Si prevede, altresì, che il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmetterà annualmente al Parlamento e alla Corte dei Conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in tema di arbitrato.

In caso di mancato accordo bonario, quando gli importi dell'opera siano cresciuti, rispondono dei ritardi negli adempimenti sia il responsabile del procedimento che la Commissione. In particolare il primo ne risponde sotto il profilo disciplinare e a titolo di danno erariale, la Commissione invece non avrà diritto ad alcun compenso.



COMMI da 27 a 32 (Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle P.A.)

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

I commi in oggetto stabiliscono che le P.A., al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, non possono costituire Società che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente legata alle loro finalità



istituzionali. Tale divieto comprende, altresì, l'assunzione e il mantenimento diretto o indiretto di partecipazioni, anche di minoranza, in queste Società.

Si prevede inoltre che le assunzioni di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere motivate dall'organo competente e che le P.A. dovranno cedere a terzi, entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le Società e le partecipazioni che non siano legate alle proprie attività istituzionali.

Le P.A. che costituiscono Società o Enti o assumono partecipazioni in Società o altri organismi dovranno adottare provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali provvedendo pertanto alla rideterminazione della propria dotazione organica.

COMMI 43 – 44 – 47 – 48 – 49 – 52 - 53 (Stipendi nella PA)

43. *Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.*

44. *Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti...omissis...*

47. *Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento del limite di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da*



rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

48. *Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.*

49. *A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.*

52. *Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.*

53. *La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.*

Vengono abrogati i precedenti limiti ai compensi per il personale delle P.A. stabiliti dalla Finanziaria 2007. In particolare, le Università non potranno corrispondere emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo superiori al trattamento economico omnicomprensivo del primo Presidente della Corte di Cassazione, salve alcune tassative eccezioni previste dalla norma. E' disposto un rigido regime di pubblicità e di comunicazione per le Amministrazioni interessate. Infatti, nessun atto comportante spesa potrà ricevere attuazione se non sarà stato preventivamente reso noto, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e gli importi degli emolumenti, sul sito web dell'Amministrazione, fermo restando che dovrà essere comunicato al Governo e al Parlamento. Sono previste pesanti sanzioni nei casi di inadempienza. L'amministratore che viola le suddette disposizioni risponderà di danno erariale. Alla Corte dei Conti spetterà la verifica della corretta attuazione delle disposizioni relative all'erogazione del trattamento economico complessivo. Si segnala che sul tema il Ministero della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n. 1 del 24 gennaio 2008.



COMMA 54 (Consulenze ed incarichi esterni)

54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

Le P.A. che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali viene previsto un compenso devono pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti d'incarico, la ragione e le somme erogate. La violazione di tale norma costituisce illecito disciplinare determinando la responsabilità erariale del dirigente preposto.

COMMA 59 (Assicurazione)

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Le P.A. non potranno più assicurare la responsabilità per danni erariali. E' disposta infatti la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da un Ente pubblico che prevedano la copertura del rischio degli amministratori qualora abbiano cagionato un danno all'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.

COMMI 64-65 (Corte dei Conti)

64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta



giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.

65. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

COMMA 66 (Personale non contrattualizzato)

66. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»; b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».

Per il personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori) è stato limitato al 2007 il taglio del 30% degli adeguamenti automatici delle retribuzioni. Pertanto tale taglio di spesa non è previsto per l'anno 2008 come aveva disposto la Legge Finanziaria 2007.

COMMI da 72 a 74 (Programma statistico nazionale)

72. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

73....omissis..

74. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione



statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».

COMMI 76-77 (Incarichi di collaborazione e di consulenza)

76. *Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti:«di particolare e comprovata specializzazione universitaria».*

77. *All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».*

Gli incarichi di collaborazione e di consulenza possono essere affidati solamente a soggetti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, aventi, quindi, come requisito minimo necessario la laurea specialistica (laurea magistrale nel nuovo ordinamento) o la laurea del vecchio ordinamento. Tale disposizione non si applica agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione, per i quali restano comunque fermi i requisiti di professionalità desumibili dal curriculum. Di conseguenza le Amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore.

COMMA 79 (Lavoro flessibile nella PA)

79. *L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire. 2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. 3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva. 5. Le*



amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili 6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144...omissis...11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato diventa la forma principale di lavoro presso le P.A., salvo alcune eccezioni tassative. L'art. 36 del D.Lgs.165/2001 è stato completamente riformato. Le P.A. non possono più avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi. E' opportuno sottolineare che il suddetto articolo disciplina soltanto le tipologie contrattuali di lavoro flessibile riconducibili al lavoro subordinato, escludendo pertanto i rapporti di lavoro autonomo ex art. 7 del D.Lgs 165/2001. Non viene più ammesso il rinnovo del contratto di lavoro flessibile nei confronti del medesimo lavoratore, né sarà possibile impiegare lo stesso con forma contrattuale diversa da quella utilizzata in precedenza. In deroga al contenimento delle assunzioni flessibili rimane la



possibilità di assumere con contratti a tempo determinato il personale adibito agli staff degli organi di governo, i dirigenti a contratto o il personale preposto ad organizzazione di direzione, consultivi e di controllo. Un'altra deroga al contenimento delle assunzioni flessibili consiste nella possibilità per le P.A. di avvalersi di tali contratti allo scopo di attuare programmi o attività con fondi dell'Unione Europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Le Università e gli Enti di ricerca possono inoltre avvalersi dei suddetti contratti per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti, del Fondo di finanziamento degli Enti o del FFO delle Università. La violazione da parte delle PA delle norme inerenti le assunzioni di personale con contratti di tipo flessibile non può comportare in ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le stesse P.A. Le violazioni delle norme in materia di assunzioni flessibili comportano per le P.A., la sanzione del divieto di effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla violazione. Le stesse Amministrazioni hanno inoltre l'obbligo di recuperare eventuali somme versate a titolo di risarcimento ai lavoratori assunti irregolarmente nei confronti dei Dirigenti responsabili qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

COMMA 80 (Tempo determinato)

80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

E' stata ulteriormente limitata la possibilità per le P.A., di ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato e di quello a collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, con effetto dal 1° gennaio 2008, le stesse potranno ricorrere all'assunzione del suddetto personale solo entro il limite del 35% della spesa sostenuta per tale motivo nell'anno 2003.

COMMA 83 (Lavoro straordinario)

83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.



COMMI da 86 a 87 (Deroghe al turn over)

86. *Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.*

87. *All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».*

Le assunzioni di magistrati amministrativi, contabili ed avvocati dello Stato, di ricercatori e la conversione in rapporti a tempo indeterminato che le Amministrazioni sono state autorizzate a compiere dalla legge finanziaria del 2007 possono essere effettuate entro la fine del mese di maggio 2008.

COMMI 90 – 92 (Stabilizzazione dei precari)

90. *Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;omissis...*

92. *Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.*

Le P.A. sono invitate dal legislatore a predisporre piani triennali per la progressiva stabilizzazione dei precari includendo non più solo i dipendenti con un'esperienza lavorativa (compiuta o in corso di compimento) di tre anni nel precedente quinquennio sulla base di contratti a tempo determinato stipulati entro il 28 settembre 2007, ma anche i collaboratori coordinati e continuativi in servizio al primo di gennaio 2008. Nelle more delle procedure di stabilizzazione, le Amministrazioni continuano ad avvalersi di personale precario.



COMMA 94 (Calendario della stabilizzazione)

94. *Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.*

Il comma 94 esclude dalle procedure di stabilizzazione il personale a contratto che svolge i compiti di insegnamento e di ricerca nelle Università e negli Enti di ricerca. Il citato comma prevede che possano essere inclusi nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008/2009/2010 anche i collaboratori coordinati e continuativi che sono in servizio presso l'Amministrazione al 1 gennaio 2008 e che hanno maturato i requisiti di anzianità triennale.

COMMI da 95 a 97 (Personale della Pa)

95. *Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

96. *Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa*



pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).

97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Le P.A. possono continuare ad avvalersi di personale assunto a tempo determinato che ha deciso di stabilizzare e di Co.Co.Co., che le Amministrazioni hanno assunto a tempo determinato, a seguito dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dalla Finanziaria 2007. Si dispone, a decorrere dall'anno 2008, un incremento di 20 milioni di euro del Fondo di cui al comma 417 della legge finanziaria 2007 istituito per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici e finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

COMMA 101 (Part-time)

101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

COMMA 106 (Concorsi nella P.A.)

106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.



COMMI 140 - 141 (Fondi per la P.A.)

140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.

141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Per le P.A. i corrispondenti maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2006 – 2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato. Per le Università, tali oneri sono pari a 205 milioni di euro per il 2008 e 39 milioni di euro per il 2009 e sono ricompresi nello specifico fondo di cui all'art. 2, comma 428 della presente legge.

Tutte le somme destinate ad Amministrazioni Pubbliche per il finanziamento dei maggiori oneri determinati dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, comprensive anche degli oneri contributivi e dell'IRAP, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo previsto dall'art. 11, comma 3, lett. h della n. 468/1978 ("Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio").

COMMA 142 (Criteri e parametri nella contrattazione)

142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.



COMMA 146 (Risorse per la contrattazione)

146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Per il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzioni ed Enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Per il personale delle Università, tra cui professori e ricercatori universitari, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428 della presente legge.

In sede di deliberazione degli atti di indirizzo, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri di determinazione degli oneri previsti per il personale delle Amministrazioni dello Stato avvalendosi dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive Amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria della Direzione Amministrativa ai seguenti recapiti:

Tel.: 06/49910311, 06/49910602

Fax: 06/49910698

Email: serena.accettura@uniroma1.it; lorenzo.calorio@uniroma1.it;
alfonso.fuiano@uniroma1.it; micaela.lepore@uniroma1.it

Certo della collaborazione delle strutture chiamate ad osservare la riferita normativa, con riserva di comunicare eventuali ulteriori aggiornamenti interpretativi, chiarimenti ed integrazioni, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

Carlo Musto D'Amore